



CITTA' DI RENDE

PROVINCIA DI COSENZA

Prot. 60338
del 26/11/2021

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE N. 3489 DEL 26 NOVEMBRE 2021

Oggetto: DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', IN RELAZIONE ALLO STATO DI ALLERTA ROSSA EMESSO DAL DIPARTIMENTO DI PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE CALABRIA PER IL GIORNO 27 NOVEMBRE 2021

IL SINDACO

Visto il Messaggio di Allertamento Unificato Prot. n.513507 del 26/11/2021 con il quale viene segnalata *Criticità idrogeologica-idraulica e temporali con Livello di allertamento ROSSO* dalle ore 0:00 alle ore 24:00 del giorno 27/11/2021;

Considerato che sussiste l'esigenza di limitare al massimo gli spostamenti di persone e veicoli sul territorio comunale in previsione dei suddetti eventi meteo-idrologici potenzialmente calamitosi, al fine di garantire la pubblica incolumità;

Richiamati:

- l'art.108, comma 1, punto c del D.Lgs. n.112/1998 e ss.mm.ii. che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- il D.Lgs. n.1 del 2 Gennaio 2018 "Codice della Protezione Civile", che all'art.12 individua le competenze del Comune e le attribuzioni al Sindaco in materia di Protezione Civile;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n° 61 del 15/10/2015 di approvazione dell'aggiornamento del Piano Comunale di Protezione civile;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamati, in particolare, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.

Ravvisata la necessità di stabilire specifiche misure di protezione civile;

ORDINA

in relazione allo stato di allerta ROSSA, a partire dalle ore 0:00 alle ore 24:00 del giorno 27 novembre 2021 e, fatti salvi ulteriori successivi provvedimenti connessi all'evoluzione dei fenomeni meteorologici, le seguenti misure per il territorio comunale a tutela dell'incolumità pubblica:

1. l'interruzione delle attività didattiche e formative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado;
2. la sospensione dei servizi educativi e ricreativi;
3. la sospensione di tutte le manifestazioni su strada e aree pubbliche;
4. la chiusura del cimitero comunale;
5. la chiusura dei sottopassi;
6. la limitazione degli spostamenti a quanto di effettiva necessità;
7. la chiusura degli impianti sportivi a gestione pubblica e privata;
8. l'interdizione, a persone o mezzi, nei parchi, giardini pubblici e aree giochi;
9. l'interdizione della sosta di persone e mezzi su ponti e passerelle;
10. l'interdizione della sosta e del transito nei pressi degli argini di corsi d'acqua e torrenti.

Si suggerisce, altresì, al Magnifico Rettore dell'Università degli Studi della Calabria di interrompere le attività didattiche in presenza con proprio provvedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga trasmesso a:

- S.E. Sig. Prefetto - Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza;
- Presidente Provincia di Cosenza;
- Magnifico Rettore Università degli Studi della Calabria;
- Dirigenti Scolastici;
- Dipartimento Protezione Civile della Regione Calabria;
- Questore di Cosenza;
- Comandante Carabinieri Stazione di Rende;
- Comandante Vigili del Fuoco della Provincia di Cosenza;
- Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Rende;
- Dirigente del Settore "Tecnico Manutentivo" comunale;
- Dirigente del Settore "Servizi al Cittadino" comunale.

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione alla presente ordinanza attraverso mezzi idonei tra i quali il sito web del Comune di Rende e gli organi di stampa.

E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente provvedimento.

Contro la presente ordinanza può essere promosso ricorso avanti al TAR competente entro sessanta (60) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi (120) giorni.

La presente Ordinanza ha efficacia immediata contestualmente a debita pubblicazione all'Albo Pretorio.

Dalla Residenza Municipale li, 26/11/2021



Il Sindaco
F.to Avv. Marcello Manna